



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI GAS NATURALE 14-3 PER GLI ENTI
LOCALI E LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SEGUITO
DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER, a seguito dell'attivazione di un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'articolo 2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2 per l'anno termico 2018/2019, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

Di seguito sono riportati alcuni indicatori afferenti alle precedenti Convenzioni:

- (per l'anno termico 2015-2016):
 - Amministrazioni aderenti: 93
 - Quantitativo ordinato in Sm³: 15.861.242
- (per l'anno termico 2016-2017):
 - Amministrazioni aderenti: 94
 - Quantitativo ordinato in Sm³: 25.672.000
- (per l'anno termico 2017-2018):
 - Amministrazioni aderenti: 129
 - Quantitativo ordinato in Sm³: 36.533.000

Con questa gara sono stati inseriti anche 161 PdR relativi alle Aziende Sanitarie della Regione.

Si evidenzia, ad ogni modo, che le suddette informazioni hanno carattere puramente indicativo.

L'offerta deve essere, quindi, formulata sulla base dei quantitativi riportati a Sistema.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Amministrazioni, diverse dalle Aziende Sanitarie, che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Categoria d'Uso: è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la Tabella 1 con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle reti dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Parametro α (alfa): valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale e i volumi di gas consumati nell'anno solare. I volumi invernali sono quelli realizzati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo Pdc/Pdr.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa = 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TISG: Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Allegato A Delibera 31 maggio 2012 229/2012/R/gas e s.m.i.).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09 e s.m.i.).

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i *PdR* delle Amministrazioni della Regione e delle Aziende Sanitarie (AUSL Imola, AOSP S. Orsola Malpighi, AUSL Bologna, AUSL Piacenza, Ospedale di Sassuolo, AUSL Modena, AOSP Modena) per un quantitativo complessivo di 42.300.000 Sm³.

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 aprile 2019**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2019**.

Per le Aziende Sanitarie della Regione, la sottoscrizione degli ordinativi di fornitura avverrà a partire dal 1° gennaio 2019.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3 Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Azienda ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Nei casi di seguito riportati:

- PdR allacciati alla Rete di Trasporto (i c.d. diretti individuati direttamente dal PdC),
- PdR con Categorie d'Uso diverse da quelle indicate all'art. 6,
- PdR privi di Categoria d'Uso,

i suddetti PdR saranno considerati appartenenti alle Categorie d'Uso termiche per valori di $\alpha \geq 60\%$ e alle Categorie d'Uso non termiche per valori di $\alpha < 60\%$.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti nel presente documento, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale.

La tipologia di prezzo è fissa e monomia.

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo risultante dalla seguente formula:

- Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2): $P = CV_T$
- Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione): $P = CV_{NT}$

Dove le Categorie d'Uso C1, C2, C3, C4, C5, T1 e T2 sono state definite all'art. 1 - Definizioni.

Le Componenti CV_T e CV_{NT} rimarranno, pertanto, fisse per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

Le Componenti CV_T e CV_{NT} saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- Utenze termiche: CV_T da applicare = $CV_T: 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- Utenze non termiche: CV_{NT} da applicare = $CV_{NT}: 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore

Le Componenti CV_T e CV_{NT} saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- la componente tariffaria ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;

- la componente tariffaria SD, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRVST di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna.

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui alla Delibera 30 giugno 2010 ARG/com 93/10;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/1;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione 363/2012/R/gas;

Per la sola Categoria d'Uso Autotrazione:

- il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia. (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5 Report mensile

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2019 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2020, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.